



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## **ORDINANZA N. 114 DEL 11/07/2024**

SETTORE: Servizio Polizia Locale

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>DIVIETO CIRCOLAZIONE CON BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO VENDITA DA ASPORTO - ANNO 2024</b> |
|-----------------|--|

### **IL SINDACO**

#### Premesso

che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà quale Santa Margherita Ligure assumono aspetti particolari in ragione delle peculiari caratteristiche che la contraddistinguono;

che in particolare tra le manifestazioni di detta fruizione collettiva va ricompresa anche l'espressione di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi e degli esercizi pubblici che, per consuetudine, viene ora indicata con il termine di *movida*;

che l'Amministrazione comunale, nell'esercizio del potere e dei doveri di tipo regolatorio ad essa assegnati dalla Legge e dallo Statuto, appronta le misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga nel rispetto degli altri diritti parimenti garantiti a livello costituzionale;

che tuttavia, nel periodo recente, le forme espressive del fenomeno della movida come le fasi conseguenti alla partecipazione a manifestazioni e/o serate in discoteca, il cui insito carattere di spontaneità creativa la rende di fatto a tratti imprevedibile, sono venute connotandosi per comportamenti oggettivamente degenerativi, caratterizzati da diversi episodi di vandalismo a danno del patrimonio pubblico e privato, risse e scontri tra persone, violazione anche di minime regole di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, nonché di turbamento della quiete pubblica;

che in relazione a ciò la pubblica amministrazione ha posto in essere diverse possibili azioni di contrasto - in particolar modo in occasione delle varie manifestazioni organizzate nei passati periodi primaverili ed estivi - avviando misure organizzative necessarie per contenere le conseguenze degli effetti degenerativi di tale fenomeno;

che, nel corso degli anni passati, si è provveduto ad incrementare le azioni di controllo del territorio, del traffico veicolare in considerazione del possibile eccesso nell'uso di sostanze alcoliche e conseguente guida in stato di ebbrezza alcolica, controllo dei pericoli derivanti da vetri abbandonati sul suolo pubblico o, ancor peggio e di maggiore allarme in considerazione della stagione balneare in corso, abbandonati anche sepolti nella sabbia del litorale con grave pericolo per la pubblica incolumità;

che nonostante gli interventi pianificati ed eseguiti i negativi effetti dei fenomeni derivanti dalle fasi successive alla frequentazione della movida e locali da ballo, tenuta presente la programmazione prevista nel periodo interessato, sono risultati non adeguatamente contrastabili con gli ordinari strumenti di tutela;



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

che numerose sono le situazioni similari denunciate – ancorché non formalmente – da diversi cittadini e commercianti e che parte del degrado è proprio dovuto alla possibilità di “circolazione” dell’alcol anche a mezzo di contenitori – in particolare di vetro – che dopo essere stati utilizzati vengono – in grande quantità abbandonati integri o frantumati su area pubblica;

che tali lamentele nel periodo estivo si riferiscono in particolar modo alle serate e notti del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno adottare una serie di specifiche misure al fine di evitare abuso nella consumazione di bevande alcoliche con rischio di conseguenze di ordine pubblico, quali atti di vandalismo ed atti di intimidazione e violenza protratti per il corso della notte;

che tale considerazione porta a dover valutare la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi o frantumati, ovvero lattine lacerate, associata ad atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche, fonte di minaccia ed intimidazione per terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

che da un più approfondito esame si ritiene utile, ai fini sopra richiamati, restringere ulteriormente la possibilità di utilizzo delle bevande alcoliche, in particolar modo da parte di minorenni che al fine di aggirare il vigente divieto, nelle serate indicate in conseguenza degli eventi che si svolgono sul territorio, portano sovente al seguito contenitori – in particolar modo di vetro – già riempiti di sostanze alcoliche;

che tale fenomeno risulta particolarmente manifesto presso la zona dei giardini a mare, Piazza Martiri della Libertà, la stazione ferroviaria base d’arrivo dei convogli provenienti da altri comuni nonché possibile punto d’aggregazione degli stessi giovani poi diretti ai luoghi di ritrovo cittadini;

che tutto quanto sopra conferma come, ormai, il fenomeno della c.d. *movida* stia assumendo caratteristiche espressive nuove e non più compatibili con i valori propri dei fenomeni di aggregazione rispettosa delle altre regole sociali, ma come essa - ed in particolare alcuni comportamenti – si stia connotando quale fattispecie dinamica sociale lesiva della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

che come si evince dalle relazioni degli organi di Polizia uno dei principali fattori produttivi di degenerazione e quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche;

che una particolare fattispecie degenerativa conseguente all’abuso di bevande alcoliche è stata rilevata – come già detto – nell’uso improprio dei contenitori di vetro che le contengono, frequentemente abbandonati – anche dopo parziale distruzione – sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumento atto ad offendere;

## Considerato

che ferma la necessità di mantenere la massima continuità operativa alle misure ordinarie sin qui messe in atto dall’Amministrazione, occorre adottare ulteriori misure - di natura contingibile ed urgente – per contrastare gli effetti distorsivi del consumo di alcol, in considerazione del periodo estivo, durante il quale la Città conosce un incremento considerevole delle presenze turistiche;

che nel territorio comunale sono state in passato segnalate gravi criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche acquistate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario serale e che tali comportamenti sono spesso associati alla formazione di assembramenti, oltre a



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

determinare rischi per la salute pubblica e ad incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini i quali rivendicano il diritto alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica nonché il libero utilizzo degli spazi pubblici;

che le misure contingibili e urgenti da assumere, sulla base dei dati registrati e dalle informazioni sin qui acquisite dall'attività di prevenzione sinora svolta, possono essere circoscritte:

- al divieto di circolazione massificata sul territorio cittadino di alcol trasportato in area pubblica a mezzo di contenitori poi abbandonati,;
- al divieto di vendita per asporto in qualsiasi tipo di contenitore delle bevande alcoliche;

## Visto

L'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

l'art. 54, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta "*...con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*";

IL Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.L.gs 267/00

Il D.Lgs n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii "*Nuovo Codice della Strada*";

la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";

la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*";

il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti "*... sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*";

e tenuto conto che la preventiva comunicazione del provvedimento, di cui al punto precedente, è avvenuta con nota inoltrata via PEC, tramite protocollo generale del Comune di Santa Margherita Ligure;

## **ORDINA**

**Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 30/09/2024** sono disposte le seguenti misure:

1. su tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 e sino alle ore 06.00 del giorno successivo è **VIETATO**:
  - a) consumare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;
  - b) circolare trasportando bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, anche se sigillato. Gli eventuali detentori, anche a seguito di semplice invito degli agenti di Polizia, saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori unitamente ai liquidi negli stessi contenuti. E' consentito il trasporto esclusivamente di confezioni regalo, imballaggi



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

originali e/o sacchetti portabottiglie idoneamente chiusi e sigillati, chiaramente destinati al consumo domestico.

2. su tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 e sino alle ore 06.00 del giorno successivo è fatto divieto di vendita da asporto delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte delle seguenti attività:

- attività di somministrazione;
- esercizi di vicinato;
- medie e grandi strutture di vendita;
- attività artigianali;

Per la violazione al punto 1) lettere a) e b) e punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267 e ss.mm.ii. così come determinata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 370 in data 29/10/2014 (pagamento in misura ridotta pari ad € 400), ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

In caso di inosservanza del punto 1 lett b) del presente provvedimento, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle sostanze alcoliche, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ed ha validità sino al 30/09/2024.

## DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

Al Prefetto di Genova;  
Al Questore di Genova  
Al Commissariato di Rapallo;  
Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;  
Alla Guardia Di Finanza di Rapallo;  
Alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure;  
Al Comando di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

## IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*